

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE

(ex art. 14, D.Lgs. 148/2015 per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'art. 30, D.Lgs. 148/2015 e art. 19 D.L. 18 del 17 marzo 2020)

Il giorno 19 marzo 2020 in videoconferenza si sono riuniti:

Adecco Formazione S.r.l. rappresentata da Roberto Pancaldi, Monica Magri, Paolo Ercolani, Udilia Pagliari, Sara Berruti, Carlo Bettani, Pasquale Giliberti, Antimo Ruopoli, Franca Gay (di seguito anche la "Società")

E

FILCAMS-CGIL NAZIONALE, rappresentata da Sandro Pagaria
FISASCAT-CISL NAZIONALE, rappresentata da Dario Campeotto
UILTUCS-UIL NAZIONALE, rappresentata da Gabriele Fiorino

Nonché le Organizzazioni Sindacali Territoriali e i Rappresentanti Sindacali Aziendali
(di seguito congiuntamente le "Organizzazioni Sindacali" o le "OO.SS.")

(la Società e le OO.SS. di seguito congiuntamente le "Parti")

per esperire l'esame congiunto della situazione aziendale a seguito della comunicazione trasmessa ai sensi degli articoli 14 e 30 del D.Lgs. 148/2015 e dall'art. 19 del D.L.18/2020, dalla predetta Società Adecco Formazione S.r.l. con Sede Legale a Milano in Via Tolmezzo n° 15, R.E.A. 1612792, C.F. 13081080155, P.IVA 10539160969, multi localizzata sul territorio nazionale, che applica il CCNL Terziario Servizi Confcommercio con n° 147 dipendenti occupati sul territorio nazionale. La Società appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015 e ove non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'art. 27.

PREMESSO CHE

- 1) Il presente incontro è stato concordato su richiesta delle OO.SS. in seguito alla comunicazione inviata dalla Società ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 148/2015 e dell'art. 19 del D.L. 18 del 17 marzo 2020, con la quale si informava le stesse dell'esigenza di attivare il Fondo Integrazione Salariale di cui all'art. 29 del D.Lgs. 148/2015 a causa della crisi aziendale determinata dall'emergenza sanitaria COVID-19 cd. *Coronavirus* che ha comportato la drastica riduzione o sospensione di attività, anche in ottemperanza del D.P.C.M. 11 marzo 2020;
- 2) le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare per l'evento improvviso e imprevisto dell'emergenza sanitaria che ha determinato:
 - la chiusura temporanea delle attività presso le filiali;
 - la sospensione temporanea delle attività di formazione in presenza;
 - la riduzione dell'attività commerciale e di tutti i servizi correlati;
 - la riduzione delle attività legate alla formazione dei lavoratori in somministrazione;
 - la conseguente la riduzione delle attività centralizzate di supporto alla rete delle filiali;
- 3) le predette conseguenze economiche negative dell'emergenza sanitaria rendono indifferibile la riduzione di attività lavorativa per tutto il personale occupato di cui all'Allegato 1, per un periodo presunto di n. 9 (nove) settimane, anche non continuative, a partire dal 30 marzo 2020, nelle unità produttive specificate nel medesimo Allegato 1, con modalità diverse da reparto a reparto, ma nel rispetto ove possibile del principio di equa rotazione e con ricorso all'ammortizzatore fino a 40 ore settimanali, fatto salvo il periodo di sospensione a zero ore settimanali senza rotazione per il personale delle attività che sono totalmente sospese;
- 4) durante il periodo di riduzione d'orario (ovvero di sospensione a zero ore per il personale delle attività integralmente sospese) programmato e non imputabile né all'impresa né ai lavoratori e per eventuali ulteriori periodi di sospensione che dovessero derivare da atto normativo connesso a quelli citati in premessa, il personale occupato sarà temporaneamente sospeso dalla prestazione lavorativa, non essendovi ad oggi alternative occupazionali nei territori delle Province interessate.



TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

- a) Le Parti, nel convenire che la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile alla Società, né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere al Fondo d'Integrazione Salariale (FIS) di cui all'art. 29 del D.Lgs. 148/2015 e richiedere l'erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 148/2015 in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D.Lgs. 148/2015.
- b) La causa per la quale si richiede l'intervento del Fondo d'Integrazione salariale con Assegno Ordinario è riconducibile all'emergenza sanitaria COVID-19 come prevista dal D.L. 18 del 17 marzo 2020;
- c) La Società presenterà all'INPS in via telematica domanda di accesso al trattamento FIS per Covid-19 nei tempi e nei modi stabiliti, per l'erogazione delle prestazioni di Assegno Ordinario di cui all'art. 30 del D.Lgs. 148/2015.
- d) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui al D.Lgs. 148/2015 e del D.L. 18/2020 concordano sulla richiesta di intervento di Fondo d'Integrazione Salariale con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e ferma restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili per un periodo presunto di n. 9 (nove) settimane a decorrere dal 30 marzo 2020.
- e) Alla luce di quanto previsto dalla Circolare INPS n. 170 del 15/11/2017 e ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 148/2015, l'erogazione dell'assegno ordinario ai lavoratori aventi diritto sarà anticipata dalla Società, nella misura mensilmente spettante alla fine di ciascun periodo di paga e successivamente recuperata attraverso il sistema del conguaglio mediante flusso UNIEMENS.
- f) Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, anche in riferimento alle riduzioni orarie, attraverso confronti periodici su base settimanale, preventivamente calendarizzate per tutto il periodo di applicazione dell'ammortizzatore, con le RSA di riferimento al singolo territorio, per una verifica complessiva in relazione alle esigenze produttive dell'azienda e alle necessità dei lavoratori.
- g) Si concorda, infine, che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.

Si allega al presente verbale numero e collocazione dei lavoratori dipendenti coinvolti nell'intervento dell'Assegno Ordinario in ciascuna unità produttiva.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto ex art. 14 del D.Lgs. 148/2015 e art.19 del D.L. 18/2020 per la concessione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30 del D.Lgs. 148/2015.

Letto, confermato e sottoscritto

ADECCO FORMAZIONE SRL

LE OO.SS. E RSA



Allegato

Città	Indirizzo	Provincia	Cap	Regione	n° dipendenti
BERGAMO	Via Martiri di Cefalonia, 9	BG	24121	LOMBARDIA	1
BOLOGNA	Via Lugo, 10	BO	40128	EMILIA ROMAGNA	18
CHIETI	Via Padre U.Frasca, 10	CH	66100	ABRUZZO	6
FIRENZE	Via Baracca, 2	FI	50127	TOSCANA	1
GALLARATE	Via Marsala, 34/A	VA	21013	LOMBARDIA	2
MILANO	Via tolmezzo, 15	MI	20132	LOMBARDIA	46
	viale Bodio, 37/b	MI	20100	LOMBARDIA	1
MOLFETTA	via g di vittorio, 13	BA	70056	PUGLIA	4
PADOVA	Piazza Antonio Magarotto, 9	PD	35136	VENETO	16
PALERMO	Via Olanda, 23/B	PA	90143	SICILIA	2
PESCARA	Viale Bovio, 316/320	PE	65123	ABRUZZO	2
ROMA	Via Elio Vittorini,, 129	RM	100	LAZIO	30
	Viale Dell'Esperanto, 71	RM	144	LAZIO	1
SAVONA	corso italia, 18/20/22	SV	17100	LIGURIA	1
TORINO	Via Stellone, 5	TO	10126	PIEMONTE	15
TORRE DEL GRECO	Via Villa Comunale, 15	NA	80059	CAMPANIA	1
TOTALE					147